



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ

Citta' Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 119 del 17/11/2020

=====

OGGETTO: Schema di convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia. Provvedimenti.

=====

L'anno duemilaventi, addì diciassette del mese di Novembre alle ore 19,30 in collegamento telematico si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme speciali stabilite per il periodo di emergenza COVID-19.

Presiede l'adunanza **L'Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora** nella qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti Assessori:

<i>n.</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Carica Istituzionale</i>	<i>Presente/Assente</i>
<i>01</i>	<i>D'Amora Giosuè Carlo Maria Antonio</i>	<i>Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>02</i>	<i>Cascone Francesco</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>A</i>
<i>03</i>	<i>Abagnale Sofia</i>	<i>Assessore</i>	<i>A</i>
<i>04</i>	<i>Elefante Agostino</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>05</i>	<i>Giordano Filomena</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>06</i>	<i>Bernardo Michele</i>	<i>Assessore Extrac.</i>	<i>A</i>

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Annunziata Alfano, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all 'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;”;

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

Vista, altresì, il DPCM del 18/10/2020, art. 1, comma 1 num. 5) che prevede “ *...omissis... nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; omissis;*

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale e finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

Sindaco/Presidente avv. D'Amora Giosue' C.M.A. presente e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Vicesindaco Assessore Sig. Dott. Francesco Cascone: ASSENTE

·Assessore Sig.ra avv. Sofia Abagnale: presente e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Assessore Sig. dott. Elefante Agostino, presente e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

-Assessore sig.ra Giordano Filomena, presente e collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

-Assessore extraconsiliare ing. Bernardo Michele, ASSENTE;

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annunziata Alfano, presente e collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto altresì che la registrazione audio-video della seduta verrà depositata e conservata agli atti d'ufficio.

Letta la proposta di deliberazione a firma del Sindaco avente ad oggetto: “**Schema di convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia. Provvedimenti.**”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Resp. del I settore amm.vo e del Resp. del Settore Economico-finanziario;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

Di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione ad oggetto “**Schema di convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia. Provvedimenti**”;

Di precisare che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'amministrazione comunale è disponibile ad accogliere un numero di unità fino ad un massimo di cinque (5);

Con successiva e separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 267/2000.

Prot. n. 13530

28 SET 2020



**COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

P.ZZA SS. GIOVANNI PAOLO II, 1 – 80050, Santa Maria la Carità (NA)
C.F.: 90001310631; Pec: santamarialacarita@asmepec.it; Tel: 0813910111
Web: www.comune.santamarialacarita.na.it

**AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDE**

OGGETTO: Approvazione Convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata delegato per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ex artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Relazione Istruttoria

Vista la nota prot. n. 14812 del 06/09/2019, la nota prot. n. 12192 dell'08/09/2020 nonché altra nota del 24/06/2020, aventi ad oggetto richieste di partecipazione ai lavori di pubblica utilità presso questo Ente;

Visto che ad integrazione e a margine della nota prot. n. 14812 del 06/09/2019, il giorno 09/09/2019 il Segretario Generale disponeva di attivare apposita Convenzione onde accogliere tali tipi di richieste fermo restando la volontà dell'Amministrazione Comunale in tal senso;

Richiamata la nota prot. n. 2030 del 10/02/2020 di richiesta di disponibilità a poter svolgere lavori di pubblica utilità per programma dell'UEPE (messa alla prova);

Premesso che a norma dell'art. 54, comma 6, D.lgs. 28 Agosto 2000, n. 274, dell'art. 8 della L. 67/2014 nonché art. 2 co 1 del D.M. n. 88/15, il lavoro di pubblica utilità, consistente nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, ha ad oggetto:

- a. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- d. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato."

Considerato che ai sensi dell'art. 168 bis co. 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, e che quest'ultimo può chiedere al Giudice di essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, tenuto conto che la durata della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore giornaliere;

Dato atto che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo la prestazione lavorativa per pubblica utilità e che ai sensi dell'art. 3, co. 4, del D.M. n. 88 del 8 Giugno 2015, il Comune deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Riguardo la copertura assicurativa sulla responsabilità civili verso terzi questa non potrà trovare rispondenza nella copertura prevista dal Fondo presso il Ministero del lavoro né in quella dell'Inail, ma potrà essere discrezionalmente prevista a totale carico dell'Ente;

Evidenziata in merito la circolare INPS n. 2 del 10/01/2020 recante: "Estensione della copertura assicurativa prevista dall'articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 a decorrere dall'anno 2020" e che dunque per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori di pubblica utilità vi è per l'anno 2020 l'operatività di un Fondo Statale apposito previa attivazione della procedura di richiesta della copertura di volta in volta effettuata;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.M. 8 Giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle Convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.

Ritenuto opportuno sottoscrivere la convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata delegato per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per certo numero di imputati sospesi con provvedimento giudiziale per essere ammessi in prova, nonché per coloro che sono stati destinatari di sentenza di condanna per reati in materia di violazione al CDS e alla legge sugli stupefacenti, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale;

Alla luce di quanto sopra esposto, tanto si relaziona per l'ulteriore proseguo e per l'effetto procedere alla:

1. approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra il Tribunale di Torre Annunziata competente per territorio delegato dal Ministero della Giustizia e il Comune di Santa Maria la Carità per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, composto di n. 9 articoli e relativi allegati, che si allega alla presente relazione istruttoria per farne parte integrante e sostanziale;
2. definizione della durata della Convenzione, il cui termine iniziale decorre dalla data di sottoscrizione della stessa;
3. definizione del numero di unità ammesse, mediante dichiarazione di disponibilità, a prestare servizio presso questo Ente con lavori di pubblica utilità;
4. individuazione delle aree e dei settori in cui il lavoratore di pubblica utilità presti il proprio lavoro;
5. Individuazione del referente di settore nel quale il lavoratore di pubblica utilità svolgerà la propria prestazione.

Santa Maria La Carità li 28/09/2020

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Maria Del Sorbo

Oggetto: Approvazione Convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata delegato per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ex artt.168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia-

Il Responsabile della 1^a Area P. O.- Settore Amministrativo, sulla suddetta proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000

S. Maria la Carità, 30/10/2020

Il Resp. del 1° Settore Amm. vo
Luigi Di Lorenzo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000 .

S. Maria la Carità, 1/10/2020

Il Resp. Sett. Economico e Finanziario
D. ssa Giuseppina Fiocco

MPA
350

IL SINDACO

Letto:

- la suestesa relazione istruttoria a firma della d.ssa Maria Del Sorbo;
- lo schema di Convenzione da stipularsi tra il Tribunale di Torre Annunziata competente per territorio delegato dal Ministero della Giustizia e il Comune di Santa Maria la Carità relativo alla problematica di che trattasi, e ritenuto meritevole di approvazione;
- il vigente Statuto Comunale;


PROPONE

Rendere parte integrante e sostanziale la narrativa che precede nonché la suestesa relazione istruttoria a firma della d.ssa Maria Del Sorbo, e per l'effetto:

- 1) Approvare l'allegato atto di Convenzione da stipularsi tra il Tribunale di Torre Annunziata competente per territorio delegato dal Ministero della Giustizia e il Comune di Santa Maria la Carità per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, composto di n. 9 articoli e relativi allegati, che si allega alla presente relazione istruttoria per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione de quo;
- 3) Stabilire il numero di unità massime annuali da prevedere per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità all'interno di questo Ente;
- 4) Stabilire che le aree di interesse riguardano tutti i settori di questo ente;
- 5) Stabilire altresì che ogni messa in prova verrà di volta in volta assegnata al settore previa indicazione Sindacale, per cui il referente è individuato nel responsabile di settore;
- 6) Impegnare con successivo atto di determina del Responsabile del Settore la spesa pari ad € 800,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo 123 del Bilancio 2020.

IL SINDACO

Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora



TRIBUNALE DI _____

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. _____ Presidente del Tribunale di _____, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente _____, nella persona del legale rappresentante _____, nato il _____ a _____,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. ____ soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 3, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - *quinquies* del codice di procedura penale

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.


Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Luogo e data

Il Rappresentante dell'Ente

Il Presidente del Tribunale



COMUNE DI S. MARIA LA CARITA' (Città Metropolitana di Napoli)

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO LAVORI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 1

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa rientrano tutte nell'ambito degli spazi e aree comunali sia all'interno della sede Comunale che all'esterno ma sempre di proprietà comunale (uffici di competenza, giardini comunali pubblici, aree comunali pubbliche, ecc.), in quanto ogni attribuzione di attività da svolgersi verrà affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del soggetto che verrà a prestare il servizio.

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO LAVORI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 2

I soggetti che presteranno lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di attività:

- a. potranno prestare la loro attività in qualsiasi settore presso l'Ente, laddove se ne ravvisi la necessità e tenendo conto delle specifiche professionalità, competenze e attitudini lavorative del soggetto;
- b. potranno, inoltre, effettuare prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- c. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
- d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- e. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico;
- f. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, incluse case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi.

OGGETTO: Schema di convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia. Provvedimenti.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora

f.to Dott.ssa Annunziata Alfano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi
S. Maria La Carità li _____

*Il messo Comunale
f.to come in originale*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Annunziata Alfano

=====

La presente copia, conforme all'originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria La Carità, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annunziata Alfano

=====

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data _____ scadenza termine in data _____

- Il presente atto è stato comunicato ai capigruppo in data _____ prot. n. _____

S. Maria La Carità li _____

f.to Il Segretario Generale

=====